

**PROVVEDIMENTI RECANTI
MISURE STRAORDINARIE ED URGENTI PER CONTRASTARE L'EMERGENZA
EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19**

IL VIA ALLA FASE 2 CON IL DPCM 26 APRILE 2020

Aggiornamento del 28 aprile 2020

**ASPETTI GENERALI
ASPETTI PRIVACY**

Il provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile scorso ([link](#)) entrerà in vigore il 4 maggio (ad eccezione di un limitato numero di previsioni con efficacia anticipata al 27 aprile 2020, di cui all'articolo 2) e sarà efficace fino al 17 maggio 2020, salvo proroghe.

Le misure adottate sostituiscono quelle introdotte dai precedenti DPCM (da ultimo con il DPCM 10 aprile 2020) e fanno salve in ogni caso le misure di contenimento più restrittive eventualmente adottate dalle Regioni.

Si esaminano di seguito alcune delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame, con particolare riguardo al tema delle attività produttive commerciali e industriali.

1. Rimangono sospese/i:

- le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 1 ([link](#)). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione con asporto fermo restando l'obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all'interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;
- gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti all'interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
- le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell'allegato 2 ([link](#));

2. Ai sensi dell'Articolo 2, inoltre:

- rimangono sospese tutte le attività produttive industriali o commerciali diverse da quelle elencate nell'allegato 3 al DPCM ([link](#)). Si precisa che l'elenco dei codici di cui all'allegato 3 potrà essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
- Le imprese autorizzate a riprendere la loro attività a partire dal 4 maggio 2020 possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020.

Le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni dell'articolo 2 possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

3. Per quanto riguarda le attività sospese per qualunque ragione:

- Devono essere completate le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione;
- è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E' consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.

4. Attività che proseguono:

- le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
- le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, ferme restando le limitazioni previste dall'articolo 1 per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l'istruzione;
- le attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari;
- i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
- ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza;
- ogni attività già consentita alla data di entrata in vigore del DPCM, a condizione che siano rispettate le misure di sicurezza contenute nei protocolli di cui al successivo punto 5.
- attività professionali, in merito alle quali si raccomanda che:
 - (a) sia attuato il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
 - (b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
 - (c) siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
 - (d) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

5. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

Gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa ai sensi del DPCM sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l'applicazione delle misure di cui all'allegato 5 (link);

Inoltre, l'articolo 2 del DPCM prevede che **tutte le attività consentite** che rientrino nell'allegato 3 **devono** in ogni caso, **quale condizione necessaria per la ripresa o prosecuzione dell'attività, rispettare, ciascuna in base al rispettivo ambito di competenza:**

- (I) **i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali **di cui all'allegato 6 (link)**,**
- (II) **il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, **di cui all'allegato 7 (link)**, e**
- (III) **il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, **di cui all'allegato 8 (link)**.**

Si badi bene che la mancata attuazione dei protocolli o in ogni caso l'assenza di adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

6. Ulteriori disposizioni:

Gli Articoli 4 e seguenti del DPCM sono dedicati a disposizioni ad *hoc* **in materia di ingresso in Italia, transito e soggiorno di breve durata** all'interno dello stato nonché **in materia di navi da crociera e navi di bandiera estera, di trasporto pubblico di linea, nonché** ad alcune disposizioni specifiche per la disabilità.

1. L'impatto dell'emergenza sanitaria da Covid-19 in tema di trattamento dei dati personali nell'ottica della c.d. "Fase 2" introdotta dal DPCM del 26 aprile 2020:

Come già rilevato (cfr. aggiornamento del 13 marzo 2020 della newsletter), le disposizioni normative emanate dal Governo italiano per il contenimento dell'epidemia da Covid-19 hanno comportato, già dalla prima fase dell'emergenza sanitaria, considerevoli ricadute in tema di trattamento dei dati personali, anche con specifico riferimento alle disposizioni dettate per il tracciamento dei contagi, sia nel contesto privato che in quello lavorativo. Tali ricadute sembrano, peraltro, destinate ad assumere sempre maggiore rilevanza in considerazione della prospettata implementazione (i) di screening diffuso della popolazione mediante effettuazione di "tamponi" o altre analisi cliniche per la rilevazione della "positività" al virus e (ii) di tecnologie "intelligenti" per la geolocalizzazione e rilevazione di contatti "a rischio" delle persone mediante "App" da scaricare su smartphone.

Alla luce della situazione contingente ed allo scopo di tutelare la salute e l'incolumità pubblica, le disposizioni di questi mesi e la loro concreta applicazione hanno già comportato una temporanea compressione dei diritti degli interessati, probabilmente destinata ad acuirsi con la fine del lock-down nel nuovo contesto di convivenza col virus, anche in punto di trattamento dei dati c.d. "particolari", ovvero quelli eminentemente sensibili di cui all'Articolo 9 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), che è stato e sarà effettuato talvolta anche al di fuori di un contesto sanitario professionale, ma che dovrà in ogni caso essere svolto nel rispetto delle norme del GDPR e del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy), assumendo quindi le misure organizzative e tecniche più idonee a garantire un adeguato temperamento degli interessi in gioco.

Sicuro rilievo rispetto alle norme in materia di trattamento dei dati personali, hanno altresì le nuove modalità operative che le imprese adotteranno per adeguarsi al mutato scenario normativo e sociale, sia nell'ambito dei rapporti con i propri dipendenti e collaboratori (es. lavoro a distanza) che in relazione ai rapporti con i propri clienti (es. implementazione di nuove modalità di marketing, e-commerce, etc.).

2. I controlli all'accesso ai luoghi di lavoro, la gestione di dipendenti sintomatici ed il relativo trattamento dei dati personali raccolti:

Uno dei profili di maggiore criticità è senz'altro rappresentato dall'introduzione di controlli/verifiche sullo stato di salute dei lavoratori al momento dell'accesso e durante la permanenza nei luoghi di lavoro, peraltro oggetto anche del Protocollo condiviso del 14 marzo 2020, sottoscritto dalle parti sociali in esecuzione delle raccomandazioni governative contenute nel DPCM dell'11 marzo 2020 e dei nuovi Protocolli di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19, condivisi tra il Governo e le parti sociali, di cui agli Allegato 6 (ambienti di lavoro), 7 (cantieri) e 8 (trasporto e logistica) al nuovo DPCM del 26 aprile 2020.

Tra gli strumenti di contenimento del contagio di cui ai suddetti Protocolli, oltre a quelli diretti a ridefinire le modalità concrete di organizzazione del lavoro, è stata infatti prevista la possibilità di adottare alcune misure di controllo diretto sul lavoratore, come, ad esempio, la possibilità di verificarne lo stato di salute mediante la rilevazione della temperatura corporea al momento dell'ingresso nei luoghi di lavoro o di richiedere il rilascio di una dichiarazione di non provenienza da zone a rischio contagio o di assenza di contatti con soggetti risultati positivi nei 14 giorni precedenti. Inoltre, il datore di lavoro potrebbe venire in contatto con dati personali particolari del dipendente in caso di gestione di situazioni in cui il lavoratore lamenti durante la permanenza sul luogo di lavoro una sintomatologia compatibile con l'infezione da Covid-19.

Il trattamento di questi dati personali, pur trovando fondamento giuridico nel necessario contemperamento dei diritti degli interessati con altri diritti personali fondamentali (previsto dallo stesso GDPR agli articoli 6 e 9 in presenza di disposizioni nazionali autorizzative), per essere lecito dovrà in ogni caso essere organizzato e gestito nel rispetto di alcuni principi fondamentali relativi, tra l'altro, (i) all'obbligo di fornire agli interessati una specifica informativa chiara, precisa e circostanziata sulle finalità del trattamento, (ii) alle modalità e alla durata del trattamento in questione e (iii) alla conformità con i principi di necessità, adeguatezza e proporzionalità del trattamento medesimo (come precisato dal Gruppo di Studio Europeo in materia di Privacy, intervenuto sul punto con la dichiarazione resa il 19 marzo 2020).

3. Il lavoro a distanza e le misure organizzative e di sicurezza:

Tanto nel contesto di sospensione delle attività fino ad oggi preponderante, quanto nella fase di graduale "riapertura" delle attività produttive introdotta dal DPCM 26 aprile 2020, le imprese sono e saranno tenute ad adottare particolari modalità organizzative del lavoro al fine di limitare i rischi di contagio, funzionali, ad esempio, a garantire la salubrità degli ambienti e il distanziamento sociale. Le norme emergenziali emanate (e i Protocolli condivisi sopra citati) hanno inoltre inteso privilegiare (ove compatibile con la struttura organizzativa aziendale) il ricorso, anche in via straordinaria, allo *smart working* o, più in generale, al lavoro a distanza.

Oltre alle inevitabili implicazioni giuslavoristiche (ad es. in relazione al divieto di controllo a distanza dei lavoratori mediante software o altri strumenti), tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa determina la necessità di gestire alcune problematiche in materia di trattamento dei dati personali (sia dei dipendenti, che dei clienti e/o terzi i cui dati vengano trattati dai lavoratori al di fuori dai locali dell'azienda), che dovrà in ogni caso essere organizzato ed effettuato nel rispetto dei principi di minimizzazione, adeguatezza e pertinenza di cui al GDPR.

Nell'ottica della *privacy compliance*, le imprese devono quindi opportunamente procedere, con il coinvolgimento del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) ove nominato, ad una (ri)valutazione (c.d. *Privacy Impact Assessment*) dell'adeguatezza, anche ai sensi dell'art. 32 del GDPR, delle misure tecnico-organizzative e di sicurezza in relazione al lavoro a distanza, verificando, integrando e portando a conoscenza dei dipendenti (anche tramite opportuna formazione integrativa) ad esempio: (i) il regolamento aziendale per l'utilizzo dei sistemi informatici e dei *devices* aziendali; (ii) le regole per l'utilizzo lavorativo di *devices* personali dei dipendenti (c.d. policy BYOD) e per l'adozione dei necessari sistemi di sicurezza; (iii) le regole e le modalità tecniche per l'accesso in sicurezza degli *smart workers* alla rete aziendale; (iv) l'autorizzazione ai dipendenti al trattamento di dati fuori dai locali aziendali e le relative istruzioni tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei dati; (v) il registro dei trattamenti.

4. Il ruolo del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD):

Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), ove nominato ai sensi del GDPR, ha svolto nella fase di *lock-down* e continuerà a svolgere nella c.d. "Fase 2" un'importante funzione rispetto alla *privacy compliance* aziendale, fornendo supporto al Titolare nella progettazione e nel coordinamento di nuovi flussi di dati che si rendano necessari o opportuni ed esercitando attività di vigilanza sulla loro regolare gestione.

Il RPD ed il Titolare devono quindi cooperare per rendere gli strumenti organizzativi di contenimento del contagio conformi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali e dei diritti degli interessati, tenuto conto della specificità e della complessità che caratterizzano ogni realtà produttiva. Inoltre, in tali circostanze, il RPD potrebbe essere considerato una risorsa per organizzare e pianificare la ripresa del business e la riconquista del mercato, magari proprio con quei nuovi strumenti informatici di trattamento di dati personali che oggi la tecnologia offre.

ASPETTI PRIVACY

Ove per adeguarsi al mutato contesto normativo e sociale si effettui una riorganizzazione dell'attività aziendale che dia luogo alla modifica della natura o dei rischi dei trattamenti effettuati e/o ad un rilevante incremento dei relativi flussi, potrebbe peraltro rendersi opportuna per il Titolare una nuova verifica dei presupposti che rendono obbligatoria, ai sensi del GDPR, la nomina di un RPD.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 *partner*, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it